

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Senatori PIERACCINI ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (<i>Approvato dal Senato</i>) (2825)	227
PRESIDENTE	227, 228, 229, 230
BRESSANI	230
FRACCHIA	229, 230
GUI, <i>Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i>	228, 230
MAGNANI NOYA MARIA	228
MONTI RENATO	228
RESTIVO	230
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	227, 228, 230
TOZZI CONDIVI	228, 229, 230
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo (2357)	231
PRESIDENTE 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239	
GUI, <i>Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i>	233, 234, 236, 238, 239
IANNIELLO, <i>Relatore</i>	231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239
MAGNANI NOYA MARIA	233
VETERE	233, 234, 235, 236
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	239

La seduta comincia alle 9,30.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge senatori Pieraccini ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (*Approvata dal Senato*) (2825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Spagnolli, Schietroma, Cifarelli, Terracini, Parri e Bergamasco: « Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica », già approvata dal Senato nella seduta del 28 febbraio 1974.

L'onorevole Salizzoni ha facoltà di svolgere la relazione.

SALIZZONI, *Relatore*. Non credo sia necessario che mi dilunghi ad esporre le ragioni per cui auspico la sollecita approvazione di questa proposta di legge che ha già avuto il consenso del Senato.

Con questo provvedimento la Consulta nazionale, istituita con il decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 146, viene equiparata ad una legislatura, e ciò risponde ad una esigenza morale prima che giuridica.

Nella relazione della I Commissione del Senato su questo disegno di legge, fra l'altro, si afferma: « Il riconoscimento che con

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

il disegno di legge seguente viene richiesto, superando l'aspetto meramente formale, ha un notevole valore politico e per avere la Consulta rappresentato di fatto il ripristino in Italia delle istituzioni democratiche e parlamentari, e perché i componenti di essa, per l'altezza dei dibattiti, per l'effettiva collaborazione anche critica offerta all'Esecutivo, per il controllo democratico e civile prestato alle attività del Governo, per l'opera pre-Constituente svolta, conferirono alle istituzioni carattere rappresentativo, all'attività legislativa il concorso delle voci discordi di maggioranza e minoranza (nel che si sostanzia una vita democratica aliena dal comportamento servile proprio delle assemblee degli Stati totalitari di qualunque colore), alla società politica la saldatura tra le personalità pre-fascismo — alla cui tensione morale, al cui sacrificio, alla cui fede nella libertà e nel civile colloquio moltissimo deve l'intero Paese — e le nuove generazioni: « un ponte » — come disse l'onorevole Alcide De Gasperi — « sull'abisso fra due epoche »!

Al Senato è stato approvato un emendamento in base al quale sono riconosciuti tutti i diritti che spettano agli ex membri del Parlamento anche alle persone indicate nell'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 20. Si tratta di persone che, pur avendo i requisiti per essere nominati consultori, furono escluse dalla Consulta in quanto si trovavano in situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539.

Nel ricordare quell'avvenimento che suscitò un estremo interesse nel paese per il ripristino di un'attività di carattere parlamentare, mi auguro che anche oggi vi sia lo stesso entusiasmo che si provò allora.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MONTI RENATO. Il gruppo comunista si associa alle considerazioni del relatore con la speranza che il Parlamento riesca a realizzare quegli ideali e quegli orientamenti programmatici che sono stabiliti dalla Costituzione repubblicana.

TOZZI CONDIVI. Giorni fa abbiamo preso in esame una proposta di legge del deputato Castellucci, di cui è stato relatore l'onorevole Bressani, che riguardava proprio questo argomento e si riferiva anche a coloro che erano stati dichiarati decaduti, in segui-

to ad una legge fascista, dal Parlamento e che mi sembra furono immessi tutti nella Consulta. Ritengo che prima di deliberare si debbano esaminare tutti i precedenti che vi sono al riguardo.

Bisogna, inoltre, valutare esattamente la portata dell'emendamento approvato dal Senato che estende i benefici della Consulta a coloro che non ne hanno fatto parte.

SALIZZONI, Relatore. Non ho presente, al momento, il provvedimento cui ha fatto riferimento l'onorevole Tozzi Condivi.

Aggiungo a quanto detto in precedenza che l'emendamento approvato dal Senato si riferisce a coloro che avendo fatto parte del Governo durante il periodo della Consulta non potevano essere considerati consultori per una incompatibilità espressamente sancita nel ricordato decreto luogotenenziale.

Queste persone vengono considerate come partecipanti alla Consulta e, di conseguenza, agli stessi dovrebbero essere estesi tutti i benefici previsti per i parlamentari delle varie legislature.

GUI, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Io credo, però, che questo provvedimento riguardi una sola persona.

SALIZZONI, Relatore. Nella relazione svolta durante il dibattito al Senato, è stato osservato che se non fosse stato approvato questo emendamento sarebbero rimasti esclusi dai benefici più persone (Scoccimarro, Segni, ecc.): infatti coloro che rivestivano cariche di Governo non potevano essere nominati consultori.

GUI, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Si potrebbe allora anche dire che i benefici in questione son concessi a tutti coloro che hanno ricevuto la medaglia commemorativa della Consulta, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 20.

MAGNANI NOYA MARIA. Il partito socialista italiano è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge per i motivi già accennati dal relatore: riteniamo infatti che la Consulta, sia pure per breve periodo, abbia svolto delle normali funzioni parlamentari, rappresentando per di più un importante momento di ripresa della vita democratica nel nostro paese. Ci pare pertanto opportuno

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

equipararla ad una legislatura del Parlamento, così come ci sembra giusto considerare come facenti parte della Consulta coloro che, per ragioni di incompatibilità, non potevano in pratica farne parte, pur essendo parimenti impegnati, con tutte le loro forze, nella lotta di resistenza antifascista.

Riteniamo anche che sia esatta la dizione dell'emendamento che è stato introdotto, in quanto ci sembra comprensiva di tutti coloro che della Consulta facevano parte o avevano i requisiti per farne parte. Pensiamo che in questo modo — senza ricorrere al riferimento a coloro che hanno ricevuto la medaglia commemorativa della Consulta — si venga ad ottenere lo stesso risultato cui si accennava prima, dando un riconoscimento a tutti coloro che hanno acquisito un merito attraverso la lotta per la democrazia nel nostro paese.

FRACCHIA. Mi associo alle considerazioni espresse dagli onorevoli Renato Monti e Maria Magnani Noya. Faccio solo presente che con questo provvedimento in pratica si vengono ad estendere i diritti spettanti agli ex membri del Parlamento non solo ai membri della Consulta, ma anche a tutti coloro che non ne hanno potuto far parte per le incompatibilità contemplate all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 20, cioè per il fatto di rivestire essi la carica di ministri o di sottosegretari di Stato.

Ora, però, se costoro non sedevano sui banchi della Consulta, non vedo come si possano estendere ad essi i benefici che giustamente vogliamo riconoscere a quelli che della Consulta hanno fatto realmente parte. L'onorevole Tozzi Condivi ha accennato ad alcune posizioni personali, che sono recepite nelle proposte di legge Castellucci e Sisto: a me pare però che a tali posizioni non si fa riferimento nell'articolo unico della proposta di legge al nostro esame. La proposta di legge Castellucci riguarda infatti gli aventiniani, e quella dell'onorevole Sisto riguarda gli oppositori in aula, che parteciparono alla famosa seduta del dicembre 1926, nel corso della quale al mattino furono dichiarati decaduti gli aventiniani, e nel pomeriggio furono votate le leggi eccezionali. Coloro che allora parteciparono alla votazione, sia pure a una sola delle due, fecero vera e propria opposizione in aula, e per essi — che non furono più rieletti, né nella successiva legislatura fascista, né in quelle repubblicane — le proposte di legge Castellucci e

Sisto prevedono un semplice riconoscimento economico, consistente in 80 mila lire mensili. Ma ciò non ha nulla a che vedere con l'articolo unico della proposta di legge che stiamo esaminando: si tratta di due cose assolutamente distinte. L'unica discussione potremmo farla in ordine all'emendamento introdotto dal Senato che fa riferimento ai casi di incompatibilità contemplati nel decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 20. Nel concludere, ribadisco pertanto il mio pieno accordo circa il riconoscimento ai consultori della dignità di membri di una legislatura del Parlamento, mentre non posso che confermarmi perplesso a proposito dell'estensione di tale riconoscimento anche a coloro che versavano nelle condizioni di cui al decreto legislativo presidenziale prima citato.

TOZZI CONDIVI. Vorrei rilevare che questo argomento non è così semplice come ha affermato il relatore. Ci troviamo dinanzi ad una serie di procedure che sono iniziate nel 1945. Ricordo che a suo tempo furono presentate delle proposte per estendere questi benefici a coloro che fecero parte della Consulta; poi, ad un determinato momento, si decise di non operare più questa estensione e vennero emanati dei provvedimenti che prevedevano certi riconoscimenti.

È esatto dire che le ultime due proposte di legge non sono assolutamente inserite nel progetto di legge in discussione; ma perché dobbiamo fare altre due leggi quando possiamo coordinarle in unico provvedimento? Perché dobbiamo legiferare a scaglioni, lasciando degli insoddisfatti?

Sarebbe opportuno richiamare i precedenti per cercare di collegare queste disposizioni con le altre, in modo da emanare una sola legge che stabilisca definitivamente una successione logica di coloro che sono decaduti durante il fascismo, coloro che hanno fatto opposizione in aula, coloro che hanno fatto parte della Consulta e coloro che per ragioni di incompatibilità non ne hanno fatto parte. Noi stiamo esaminando soltanto il caso di coloro che essendo membri del Governo non hanno potuto partecipare alla Consulta, sebbene ne avessero diritto.

Mi sembra opportuno rinviare la discussione per poter chiarire le varie questioni, tanto più che abbiamo aspettato trent'anni per deliberare su questo argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, non entro nel merito della sua richiesta,

però desidero richiamare la sua attenzione sul fatto che noi stiamo esaminando un provvedimento già approvato dal Senato, mentre quelli, cui ha fatto riferimento, d'iniziativa dei deputati Sisto e Castellucci, sono in prima lettura alla Camera e riguardano oggetti diversi per cui non sarebbe formalmente possibile il loro abbinamento.

TOZZI CONDIVI. È stato fatto in altra occasione e, comunque, possiamo considerarli come emendamenti al provvedimento al nostro esame, a prescindere da un abbinamento formale.

RESTIVO. Credo che siamo perfettamente d'accordo sul contenuto di questa proposta di legge. Vorrei, però, fare un rilievo che forse pecca di un certo estetismo legislativo. La parte essenziale di questo articolo unico è costituita dal secondo comma, e cioè dall'estensione ai membri della Consulta dei diritti conseguenti alla qualifica di parlamentare. Il primo comma, invece, ha un certo carattere retorico ed è del seguente tenore: « La Consulta nazionale è equiparata ad una legislatura del Parlamento ».

Proprio perché sono d'accordo con il relatore sull'importanza della Consulta, sono del parere che questa si pone alla nostra considerazione per essere stata la Consulta nazionale. Il criterio di sollevare il prestigio di questo organo equiparandolo ad una legislatura del Parlamento pecca in qualche modo di presunzione.

Se fossi stato consultore, potrei dire che la Consulta nelle difficoltà della vita del paese, nell'asprezza di alcuni contrasti, nella desolata situazione dell'Italia sul piano delle relazioni con le altre nazioni, ha svolto una funzione assai importante. Ora quel primo comma, credendo di determinare un giudizio che dovrebbe essere di elevazione, sostanzialmente determina un giudizio di equiparazione che storicamente è sempre un giudizio falso, in quanto ogni cosa è per quello che è stata e non per quello che diventa attraverso il riconoscimento del dettato di una legge posteriore.

Non propongo la formale soppressione del primo comma, ma credo sarebbe stato meglio che la proposta di legge si fosse limitata ad una parte dispositiva riflettendo gli aspetti concreti meritevoli di attenzione e che nel nostro sentimento di valutazione dell'importanza della Consulta possiamo accettare.

Capisco l'osservazione che non vale la pena di restituire questo progetto di legge al

Senato, ma ho voluto fare questi rilievi, perché riflettono una mia valutazione ed un mio stato d'animo.

GUI, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Ritengo che l'osservazione dell'onorevole Restivo non debba essere sottovalutata. Desidero rilevare che nella Costituente, che rappresenta un fatto a sé come la Consulta, i diritti dei costituenti sono stati equiparati a quelli che spettano ai membri del Parlamento, ma non so se vi sia stata una dichiarazione che la Costituente doveva essere considerata una legislatura del Parlamento. Pertanto bisognerebbe accertare anche questo aspetto. Noi tendiamo a far conseguire determinati diritti a coloro che hanno fatto parte della Consulta senza impelagarci in dichiarazioni programmatiche. La Consulta è equiparata ad una legislatura; anche la Costituente? Penso che convenga esaminare meglio questo argomento.

SALIZZONI, Relatore. Se i colleghi ritengono opportuno procedere ad un ulteriore esame di questo provvedimento, non ho alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta di rinvio. Desidero sottolineare, però, sia l'entusiasmo che provocò questo primo istituto di carattere rappresentativo, anche se sorto senza elezioni, perché si affermava mano a mano che il paese veniva liberato dalle truppe di occupazione, sia lo spirito di questo progetto di legge che è quello di legare questa prima esperienza alle altre legislature del Parlamento. Questo è il significato del provvedimento al nostro esame.

È un rinvio non sarebbe dovuto a dubbi sostanziali sull'argomento in discussione, ma all'esigenza, con un opportuno ripensamento sul testo, di pervenire ad un perfezionamento del medesimo.

FRACCHIA. Se il rinvio è per un periodo di tempo molto breve, il gruppo comunista non ha difficoltà ad accoglierlo.

BRESSANI. Anche il gruppo democratico cristiano è favorevole alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. La proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Tozzi Condivi può pertanto considerarsi accolta. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo (2357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta avevamo esaurito l'esame dei primi otto articoli del disegno di legge.

Comunico, inoltre, che in data 2 luglio la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere sugli emendamenti trasmessi:

« La Commissione, mentre ritiene di non dover manifestare alcun orientamento sugli articoli 17-*bis* e 23, delibera invece, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli emendamenti agli articoli 16 e 17 nonché sull'articolo aggiuntivo (a firma dei deputati Ianniello e Galloni), elaborati e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 5 giugno 1974, poiché tali emendamenti implicano una maggiore spesa in misura indeterminata, a fronte della quale non è recata alcuna indicazione di copertura ».

Do ora lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo su deliberazione del consiglio di amministrazione agli operai appartenenti alla categoria degli specializzati da almeno tre anni, che abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche di « ottimo ».

È fatto salvo per l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

IANNIELLO, *Relatore*. Ritiriamo quest'emendamento, dopo aver riflettuto sul fatto che la soppressione del secondo comma dell'articolo 9 porterebbe ad ulteriori discussioni, e quindi a prolungare l'*iter* di questo disegno di legge, che noi invece desideriamo sia rapidissimo.

Nel ritirare l'emendamento, ci permettiamo di fare al Governo un'esplicita raccomandazione, perché in sede di contrattazione triennale voglia esaminare questi aspetti con le organizzazioni sindacali, per eliminare delle discriminazioni nei confronti di un settore della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

Ogni amministrazione dello Stato deve provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio matricolare in triplice originale; da tenersi l'uno presso la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, un secondo presso l'amministrazione centrale e l'altro presso l'ente al quale l'operaio è assegnato.

Gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

IANNIELLO, *Relatore*. Ritiriamo anche quest'emendamento, considerando le difficoltà di carattere pratico che deriverebbero, in base a quanto ci è stato prospettato, dalla soppressione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Poiché agli articoli 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 11.

Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età si prov-

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

vede con provvedimento del capo del personale.

Nel decreto di nomina sono indicati la categoria di inquadramento e la qualifica professionale.

Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

(È approvato).

ART. 12.

Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 18.

È fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie.

I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.

(È approvato).

ART. 13.

Gli operai appartenenti alla categoria dei qualificati od a quella dei comuni conseguono il passaggio a categoria superiore mediante:

a) partecipazione a pubblico concorso nelle cui graduatorie, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, l'operaio in servizio precede, a parità di merito, i candidati esterni;

b) esercizio di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, autorizzato con provvedimento scritto dell'organo competente, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e nel limite della metà dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge;

c) partecipazione a concorso interno per il conferimento dei posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'applicazione di quanto previsto alla lettera b), prescindendo dal possesso del requisito indicato nella stessa lettera b);

d) partecipazione a pubblico concorso, limitatamente ai posti riservati agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, per i posti messi a concorso in conformità di quanto prevede l'articolo 5, comma ottavo e comma nono, della presente legge.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, appartenenti alla

categoria degli operai comuni, con anzianità non inferiore a cinque anni, che abbiano espletato in modo lodevole, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni di « addetto al controllo nella produzione » per almeno trecento giorni lavorativi, e che siano stati classificati « ottimi » nell'ultimo triennio, possono accedere senza concorso nella categoria degli operai qualificati limitatamente al numero dei posti vacanti e disponibili in tale categoria, sulla base di valutazione comparativa da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, per ciascuna sede di servizio, dal competente consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

Le amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi ritenuti da ciascuna più opportuni, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, nonché l'aggiornamento dei dipendenti operai, compresi gli apprendisti.

Gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad organizzare almeno ogni biennio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonei corsi per l'addestramento, la qualificazione e la riqualificazione professionale, nonché per l'aggiornamento dei dipendenti operai, compresi gli apprendisti, entro i limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ».

IANNIELLO, *Relatore*. Ritiriamo l'emendamento, rivolgendo però anche in questo caso un invito al Governo, perché espliciti, in sede di contrattazione triennale, il modo con il quale intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Poiché all'articolo 15 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

ART. 15.

Per effettive ed inderogabili esigenze di servizio di carattere permanente l'amministrazione può attribuire all'operaio, col suo consenso, qualifica professionale diversa da quella indicata nel decreto di nomina, fermi restando però categoria di appartenenza ed inquadramento economico.

Il relativo provvedimento è disposto dal direttore generale previo accertamento dell'idoneità fisica e professionale dell'operaio stesso all'esercizio dei compiti propri della nuova qualifica professionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato è stabilita in quaranta ore.

Gli intervalli tra un turno e l'altro di cicli giornalieri continuativi e le interruzioni per riposo o refezione, non sono considerati periodi di lavoro.

È compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.

Fermo restando in quaranta ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre un orario giornaliero in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

Gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: « o refezione ».

Identico emendamento hanno presentato gli onorevoli Vetere, Angelini, Caruso, Concas e Magnani Noya Maria.

IANNIELLO, *Relatore*. Ritiriamo l'emendamento, purché nell'interpretazione di quest'articolo non si innovi nulla, in pratica, rispetto alla prassi esistente sinora. Lo scopo del nostro emendamento era infatti quello di eliminare un'aggiunta che non figura nell'attuale normativa al riguardo.

VETERE. Noi abbiamo sollevato la questione in rapporto a quelle categorie di lavo-

ratori che non hanno, nel corso del loro orario di lavoro, una vera e propria interruzione per la refezione (mi riferisco in modo particolare alla categoria degli imbarcati). Tuttavia, nel corso dell'incontro che vi è stato con il Governo per esaminare la sostanza degli emendamenti proposti nella seduta precedente, si è giunti ad una certa interpretazione di quest'articolo per quanto concerne l'innovazione introdotta dalle parole « o refezione » (che non esistono nelle disposizioni che precedono il presente testo di legge), e mi pare che avessimo raggiunto anche un certo accordo. Non insistiamo, pertanto, sul nostro emendamento, se il Governo vorrà confermarci che l'introduzione delle parole in questione non porterà a delle innovazioni rispetto alla pratica fino ad oggi seguita.

MAGNANI NOYA MARIA. Anche il gruppo socialista italiano non insiste sull'emendamento proposto, se il Governo farà una dichiarazione nel senso richiesto dal relatore e dal deputato Vetere.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. A parte il parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio sugli emendamenti all'articolo 16, io ritengo che i presentatori dell'emendamento lo possano ritirare tranquillamente, in quanto il Governo dichiara che l'introduzione delle parole « o refezione » non porterà innovazioni rispetto alla prassi esistente.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti, pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.

Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, e per un massimo di trentadue ore mensili, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale. Sono fatte sal-

ve le speciali disposizioni che stabiliscono limiti diversi.

L'amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni devono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Può essere ordinato lavoro nei giorni festivi od in quelli non lavorativi per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi nei giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, né di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora non comportano riduzioni di retribuzione.

Gli onorevoli Ianniello e Galloni, e gli onorevoli Vetere, Angelini e Caruso hanno presentato, rispettivamente, in identico testo, i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« I criteri generali per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi nell'ambito di ciascuna amministrazione od azienda, in relazione alla particolare natura dei servizi, sono approvati dal consiglio di amministrazione ».

Al terzo comma, dopo le parole: « L'amministrazione », aggiungere le parole: « sentito il consiglio di amministrazione ».

VETERE. Gli emendamenti si illustrano da sé.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Mi dichiaro favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Gli onorevoli Vetere, Angelini, Caruso, Concas, Magnani Noya Maria, e gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato rispettivamente, in identico testo, il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario:

Fra il penultimo e l'ultimo comma inserire il seguente:

Il comma primo dell'articolo 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e l'articolo 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono sostituiti dal seguente comma:

« In conformità di quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 14 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le prestazioni comunque rese, in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai, compresi quelli indicati nel comma secondo dell'articolo 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono retribuite mediante il compenso per lavoro straordinario, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge ».

IANNIELLO, *Relatore.* Ritiro l'emendamento e mi riservo di presentare, insieme all'onorevole Vetere, un ordine del giorno.

VETERE. Anch'io ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vetere, Angelini e Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

Fra il quinto ed il sesto comma inserire il seguente:

« Le disposizioni relative ai commi precedenti sono adottate previo parere delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ».

VETERE. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 che a seguito delle modifiche dianzi approvate risulta così formulato:

ART. 17.

Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.

Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, e per un massimo di trentadue ore mensili, eccettuati i casi di

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale. Sono fatte salve le speciali disposizioni che stabiliscono limiti diversi.

I criteri generali per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi nell'ambito di ciascuna amministrazione od azienda, in relazione alla particolare natura dei servizi, sono approvati dal consiglio di amministrazione.

L'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni devono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Può essere ordinato lavoro nei giorni festivi od in quelli non lavorativi per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi nei giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, né di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora non comportano riduzioni di retribuzione.

(È approvato).

Gli onorevoli Vetere, Angelini, Caruso, Concas e Magnani Noya Maria hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-bis.

L'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è sostituito dal seguente:

« L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale ha diritto, fino ad un massimo di 18 mesi, ad un'indennità pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite per stipendio, assegno perequativo pensionabile, quote di aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale e l'indennità corrisposta dall'ente assistenziale o dall'istituto assicuratore ».

Gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-bis.

L'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è sostituito dal seguente:

« L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio ha diritto, fino ad un massimo di 180 giorni, compresi i festivi, ad una indennità giornaliera pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per stipendio, quota aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale ed assegno perequativo pensionabile e l'indennità giornaliera corrisposta dall'ente assistenziale o dall'istituto assicuratore.

Sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza le spese di soggiorno nel luogo di cura per le infermità di cui al comma precedente ».

VETERE. La proposta si illustra da sé, essendo molto chiara nei suoi scopi.

IANNIELLO, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo Vetere ed altri è compreso nel nuovo testo presentato dal Governo, che ha aggiunto anche un comma al testo presentato da me insieme con l'onorevole Galloni, identico, per la prima parte, a quello dei deputati Vetere ed altri.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-bis.

L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio, ha diritto, fino a un massimo di diciotto mesi, ad un'indennità giornaliera pari alla eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per stipendio, indennità integrativa speciale, quote aggiunte di famiglia, assegno perequativo pensionabile o analoga indennità, e l'indennità giornaliera corrisposta dall'ente assistenziale o dall'istituto assicuratore.

Per quanto concerne il riconoscimento e la concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'operaio, se non coperta da altra forma previdenziale, si applicano le norme di cui all'articolo 68, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogato.

GUI, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.

Il primo comma di quest'articolo aggiuntivo riproduce sostanzialmente le proposte fatte sia dagli onorevoli Vetere ed altri sia dagli onorevoli Ianniello e Galloni. Il secondo comma, che risulta in aggiunta rispetto a dette proposte, tende a colmare una eventuale lacuna esistente in questa disciplina. Con il terzo comma viene abrogato l'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Naturalmente, se quest'articolo aggiuntivo dovesse essere approvato, occorrerebbe modificare, in sede di coordinamento, l'articolo 1 del disegno di legge, che abbiamo già votato, nel senso di sopprimere, al secondo comma di esso, le parole: « ad eccezione dei commi VIII e IX dell'articolo 68 ».

Credo che quest'articolo 17-bis presentato dal Governo possa soddisfare le esigenze prospettate dagli onorevoli commissari, sempre naturalmente nei limiti del possibile, ed evitare anche inutili « doppioni » tra le forme di intervento dello Stato e quelle dell'INAIL. Faccio anche notare che al primo comma della proposta governativa si dice che la indennità prevista spetta all'operaio assente dal servizio non solo per infortunio sul lavoro o per malattia professionale (come era previsto dagli articoli aggiuntivi Vetere ed altri e Ianniello e Galloni) ma anche per malattia contratta per causa di servizio.

VETERE. Il gruppo comunista è favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo; ritiriamo, pertanto, quello di cui sono primo firmatario.

IANNIELLO, Relatore. Anche noi ritiriamo la nostra proposta, in quanto il primo comma risulta assorbito dal primo comma dell'articolo aggiuntivo 17-bis del Governo, ed il secondo comma risulta sostanzialmente compreso nel secondo comma dello stesso articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17-bis presentato dal Governo.

(È approvato).

Con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo resta inteso che si procederà, in sede

di coordinamento, alla modifica dell'articolo 1 nel senso indicato dall'onorevole ministro.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 18.

I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti per esigenze di servizio, ovvero a richiesta dell'interessato.

Nel primo caso l'amministrazione deve tener conto, oltre che di tali esigenze, anche delle condizioni di famiglia dell'interessato stesso, di eventuali necessità di studio sue e dei suoi figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

Nel secondo caso l'amministrazione, avvalendosi dei propri usuali mezzi di informazione, dà periodicamente notizia dei posti vacanti nelle diverse sedi di lavoro, delle qualifiche professionali occorrenti per coprirli e delle mansioni da esercitare, e provvede agli opportuni trasferimenti su domanda del personale.

Il trasferimento può essere altresì disposto se la permanenza dell'operaio nella sede presso la quale presta servizio determini nocumento al prestigio dell'ufficio.

Il consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimenti.

L'operaio può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale; al comando si provvede con decreto dei ministri interessati, di concerto con il ministro del tesoro, previo assenso formale dell'operaio stesso.

Il comando è disposto per tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio.

La spesa per il personale operaio comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, salvo per quanto riguarda le amministrazioni ad ordinamento autonomo dello Stato.

Gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i primi sette commi.

IANNIELLO, Relatore. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 19 al 22 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 19.

L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari;

- 1) censura;
- 2) riduzione dello stipendio;
- 3) sospensione dal lavoro;
- 4) destituzione.

(È approvato).

ART. 20.

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La censura è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

Avverso il provvedimento di cui al precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

(È approvato).

ART. 21.

L'operaio ha diritto allo stipendio la cui misura ragguagliata a mese o a giornata è pari, rispettivamente, al dodicesimo o al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Resta ferma la scala parametrica prevista dal quadro I, sezione C, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi o nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.

(È approvato).

ART. 22.

Restano fermi i criteri attualmente in vigore per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui agli articoli 16 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed all'ar-

ticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 23.

Il personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nei casi di passaggio o inquadramento a categoria superiore, conserva, se più favorevole, il parametro di stipendio e il corrispondente assegno perequativo pensionabile, o analogo, in godimento.

Gli onorevoli Vetere, Angelini, Caruso, Concas e Magnani Noya Maria hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nei casi di passaggio o di inquadramento a categoria superiore compete il parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile od analogo.

L'attribuzione del parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile competono anche gli operai che a datare dal 1° luglio 1970 abbiano ottenuto il passaggio o l'inquadramento a categoria superiore mediante le procedure previste dalle norme vigenti.

Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi dei precedenti commi venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella posizione di provenienza, per effetto dell'attribuzione dell'ulteriore parametro, è attribuito nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresì gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello in godimento.

Gli effetti economici delle norme di cui ai precedenti commi, decorrono, con esclusione di ogni competenza arretrata, dal 1° gennaio 1975.

Identico emendamento hanno presentato gli onorevoli Ianniello e Galloni.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

IANNIELLO, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 23, presentato in identico testo dagli onorevoli Vetere ed altri e dagli onorevoli Ianniello e Galloni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

In sede di attuazione della delega conferita dall'articolo 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni, il Governo provvederà a raccogliere in un solo « testo unico » le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati e degli operai in relazione alla parità normativa delle due categorie di personale.

Gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

IANNIELLO, *Relatore*. Ho chiesto, insieme all'onorevole Galloni, la soppressione dell'articolo 24, in quanto la norma viene trasferita nell'atto del Senato n. 114 relativo alla delega al Governo sulla riforma della pubblica amministrazione.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 di cui i deputati Ianniello e Galloni hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 24 si intende pertanto soppresso.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 24-bis.

« La disposizione di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ha carattere permanente ».

Gli onorevoli Ianniello e Vetere hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 24-bis.

« L'ottavo comma del precedente articolo 5 sarà applicato, facendo salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 ».

IANNIELLO, *Relatore*. Anche a nome dell'onorevole Vetere dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 24-bis, in quanto è più chiaro e preciso il testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 25 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 25.

Le norme della presente legge si applicano agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per i quali sono fatte salve le speciali disposizioni.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Ianniello e Vetere hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione della Camera dei deputati,

considerato che il compenso a *forfait* per le prestazioni rese in eccedenza alle 40 ore settimanali, previsto dall'attuale normativa per il personale di vigilanza, di custodia e di guardiania, è inammissibile, sia sotto il profilo della costituzionalità, sia sotto quello sociale in quanto espone la pubblica amministrazione o a compiere un illecito arricchimento a danno dei lavoratori o a sperperare il pubblico danaro;

tenuto conto che il mantenimento di un siffatto criterio si traduce, in pratica, in un vero e proprio atto punitivo nei confronti

del personale interessato che, peraltro, non può sottrarsi all'obbligo di effettuare prestazioni straordinarie e costituisce una grave discriminazione rispetto ai lavoratori del settore privato che ha definitivamente superato il sistema del compenso a *forfait* anche sotto la spinta di una costante interpretazione giurisprudenziale;

impegna il Governo

a riconoscere, in sede di definizione degli accordi per le qualifiche funzionali, il compenso per lavoro straordinario nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per le effettive ore prestate al personale di vigilanza, di custodia e di guardiania della pubblica amministrazione».

(0/2357/1/1)

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Accetto l'ordine del giorno.

IANNIELLO, *Relatore*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Ianniello e Vetere.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo » (2357).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassi, Bressani, Caruso, Cataldo, Concas, Felici, Fracchia, Galloni, Ianniello, Maggioni, Magnani Noya Maria, Malagugini, Monti Renato, Olivi, Restivo, Riz, Rosati, Salizzoni, Sandomenico, Tozzi Condivi, Trantino, Vania, Vecchiarelli, Vetere e Vetrano.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO